

Il nuovo sistema di formazione dei prezzi dei medicinali e la remunerazione del farmacista basta sulle prestazioni

Nella sessione primaverile del 2000 il Parlamento federale ha adottato la prima revisione parziale della LAMal. Questa revisione ha introdotto il principio secondo cui le prestazioni del farmacista devono essere remunerate indipendentemente dal prezzo dei medicinali che fornisce. Di conseguenza, il sistema di formazione dei prezzi di vendita dei medicinali è stato cambiato. Queste novità sono divenute effettive a partire **dal 1 luglio 2001** e si applicano solo ai medicinali con obbligo di ricetta e presi a carico dall'assicurazione di base.

La vecchia struttura del prezzo dei medicinali

Fino al 30 giugno 2001 la remunerazione dei farmacisti consisteva in una percentuale del prezzo di vendita dei medicinali. In concreto, più il medicamento era caro, più il farmacista guadagnava, anche se il lavoro era sostanzialmente sempre lo stesso. Se ad esempio un medicamento costava 10 franchi, al farmacista ne restavano circa 3, mentre se costava 200 franchi gliene restavano più o meno 60. Il margine non era comunque lineare, ma seguiva il regime generale fissato nel cosiddetto "ordine di mercato" (vedi tabella). Per i grossisti vigeva un margine analogo.

Régime général des marges

Eche- lon	Classe de prix (fr.)	Part du fabricant en % du PP	Marges			
			Com. de gros en %		Com. spéc. en % du PP	Méd. proph. en % du PP
			du PACS	du PP		
1	0 – 19.95	53.125%	15%	9.375%	37.5%	33%
ZT 1	20 – 21.25	fr. 10.63–fr. 11.88	fr. 1.87		fr. 7.50	fr. 6.60
2	21.30– 99.95	55.847%	13.75%	8.903%	35.25%	30.5%
ZT 2	100 –113.70	fr. 55.85–fr. 69.55	fr. 8.90		fr. 35.25	fr. 30.50
3	113.75–199.95	60.720%	12%	8.28%	31%	26.5%
ZT 3	200 –229.60	fr. 121.44–fr. 151.04	fr. 16.56		fr. 62.–	fr. 53.–
4	229.65–299.95	64.97%	11%	8.03%	27%	23.5%
ZT 4	300 –352.15	fr. 194.91–fr. 247.06	fr. 24.09		fr. 81.–	fr. 70.50
5	352.20–399.95	68.915%	10.5%	8.085%	23%	19.5%
ZT 5	400 –484.20	fr. 275.66–fr. 359.86	fr. 32.34		fr. 92.–	fr. 78.–
6	484.25–499.95	72.9%	10%	8.1%	19%	15.5%
ZT 6	500 –633.35	fr. 364.50–fr. 497.85	fr. 40.50		fr. 95.–	fr. 77.50
7	633.40 et plus	>76.925%	fr. 51.–		fr. 95.–	fr. 77.50

Pharmasuisse

- Pour le commerce de gros, le commerce spécialisé et les médecins pharmaciens: à l'intérieur de la zone-tampon et à l'échelon 7, des montants fixes sont appliqués à la place des marges en % habituelles.
- Abréviations: PACS = prix d'achat du commerce spécialisé PP = prix public, TVA non comprise ZT = zone-tampon.


La nuova struttura del prezzo dei medicinali

Con il nuovo sistema di remunerazione il farmacista riceve sempre la stessa somma per lo stesso lavoro, indipendentemente dal costo del prodotto. Il valore della prestazione è stato fissato in un tariffario a punti. Per ogni medicamento che fornisce il farmacista può fatturare alla cassa malati del paziente 4 punti tariffali ("tassa farmacista"); siccome un punto corrisponde oggi a Fr. 1.05, la fornitura di un medicamento da parte del farmacista costa sempre Fr. 4.20.

Oltre a ciò, per compensare i costi di capitale e della logistica (spese di trasporto, infrastruttura e personale) gli attori che intervengono nella distribuzione del medicamento (grossisti e farmacista) si dividono un margine che dipende dal costo del medicamento.

Il guadagno lordo del farmacista è dunque costituito dal valore della sua prestazione e dalla quota del margine di distribuzione che gli spetta.

Il prezzo dei medicinali risulta oggi formato come segue:



Medicamenti più cari e medicinali meno cari


Il cambiamento nel sistema di formazione dei prezzi comporta un aumento del prezzo dei medicinali finora a buon mercato. Questo aumento è molto marcato in termini percentuali, ma è contenuto in valore assoluto. Per contro, i medicinali molto cari sono diminuiti; la riduzione può sembrare limitata se si considerano i valori percentuali, ma diventa importante quando si considerano i franchi. Approssimativamente si può dire che i

medicamenti fino a Fr. 50.- sono aumentati, quelli fra 50.- e 100.- sono rimasti più o meno stabili, mentre sono diminuiti quelli che costavano più di Fr. 100.- . Complessivamente il nuovo modello non avrà nessuna incidenza sui costi dei medicinali.


Esempi:

- Un medicamento a buon mercato: Aspirina Cardio 100 mg, confezione da 90 compresse **da 14.05 a 21.-**
- Un medicamento caro: Selipran 40 mg, confezione da 100 compresse **da 323.30 a 269.65**

Aspirina Cardio 100 mg 90 cpr



Selipran 40 mg 100 cpr



la quota "Distributori" viene suddivisa fra i grossisti e la farmacia

Perché questo nuovo sistema?

Le spese complessive per la sanità sono continuamente cresciute negli ultimi anni. I medicinali costituiscono oggi circa il 20% dei costi dell'assicurazione di base. L'introduzione di farmaci innovativi, efficaci ma anche molto cari è corresponsabile per l'evoluzione dei costi sanitari. Per frenare lo sviluppo dei costi dei medicinali, il legislatore ha deciso di introdurre un cambiamento nella remunerazione delle farmacie. La modifica porterà entro la fine del 2002 a risparmi per le casse malati calcolati in 240 milioni di franchi. Lo Stato si aspetta a medio e lungo termine un effetto di contenimento sui costi dei medicinali nell'ambito dell'assicurazione malattie obbligatoria.

Il nuovo sistema è dunque socialmente interessante; elimina quel meccanismo perverso che permetteva ai fornitori di prestazioni di realizzare un guadagno maggiore vendendo medicinali particolarmente cari; è rivolto al futuro, perché se si vuole una medicina performante non si potrà evitare di ricorrere sempre più frequentemente a medicinali innovativi e di conseguenza molto costosi.

La "tassa farmacista" è giustificata?

La "tassa farmacista" copre i costi di elaborazione della ricetta: verifica dell'autenticità, validità (data), nome del medico (firma), nome del paziente, controllo dei dosaggi, delle controindicazioni, delle interazioni, dell'osservanza terapeutica, raccomandazioni e consulenza al paziente circa le modalità e i tempi di somministrazione, gli eventi avversi, la conservazione e la manipolazione del farmaco, eccetera. Questi lavori - eseguiti sistematicamente dal farmacista, ma di cui non sempre il paziente si rende conto - erano evidentemente retribuiti anche con il vecchio sistema, ma tramite una percentuale sul prezzo di vendita del medicamento. La "tassa farmacista" non è dunque un importo supplementare, che prima non esisteva, ma solo un modo nuovo, diverso, di pagare il farmacista per i suoi lavori. Adottando la modifica, il Parlamento federale ha peraltro imposto la neutralità dei costi e dei redditi al momento del cambio. Ciò significa che globalmente tutte le farmacie della Svizzera non dovrebbero né perdere soldi, né fare benefici dipendenti dal cambiamento di sistema. Alcune farmacie guadagneranno di più (quelle che vendono prevalentemente medicinali a basso costo, che aumentano), altre guadagneranno di meno (quelle che vendono soprattutto confezioni grandi e medicinali cari, che diminuiscono), ma nel complesso i costi dei medicinali e la fattura per le casse malati resteranno invariati.

La "tassa farmacista" è dunque giustificata. Fa discutere perché influisce direttamente sul prezzo di vendita del medicamento e evidenzia in modo trasparente che anche il farmacista esegue un lavoro che è corretto remunerare.

Le altre prestazioni pagate secondo il nuovo tariffario a punti

L'elaborazione della ricetta medica è solo una delle prestazioni professionali del farmacista che dal 1 luglio 2001 sono remunerate a punti. Il tariffario comprende diverse altre posizioni, qui riassunte:

- Tassa paziente: copre i costi connessi con la tenuta di un dossier del paziente (cartella medica), la verifica degli effetti cumulativi e delle interferenze fra i medicinali prescritti da medici diversi e la

gestione amministrativa del paziente. Vale 7 punti (Fr. 7.35) ed è fatturabile per ogni singolo medico al massimo 4 volte all'anno. Non viene pagata dai clienti occasionali, i quali però perdono uno dei servizi sanitari più importanti offerti dalle farmacie!

- Tassa urgenze: per ogni intervento della farmacia di turno, tra le 0700 e le 2100, ma fuori dagli orari normali di apertura di quella farmacia. Vale 12 punti (Fr. 12.60). L'orario dell'intervento deve essere riportato sulla ricetta e controfirmato dal paziente.
- Tassa notturna: per ogni intervento della farmacia di turno durante la notte, fra le 2100 e le 0700. Vale 20 punti (Fr. 21.-) e viene fatturata quale supplemento alla "tassa urgenze".
- Tassa di somministrazione: quando il farmacista somministra direttamente un medicamento al paziente su prescrizione medica (metadone, Antabus, tranquillanti). Vale 10 punti (Fr. 10.50).
- Tassa di sostituzione: per la sostituzione di un preparato originale con un generico (copia) più a buon mercato. Vale il 40% della differenza di prezzo fra l'originale prescritto e il generico selezionato, ma al massimo 20 punti (Fr. 21.-).

Risposta alle domande più frequenti

- *Se una ricetta prescrive 3 medicinali diversi, quante volte viene fatturata la tassa farmacista?*
1 volta per ogni medicamento, quindi nel caso concreto 3 volte. Il farmacista deve infatti controllare le posologie, le controindicazioni, gli effetti secondari eccetera per ogni singolo medicamento.
- *Se una ricetta prescrive 4 scatole dello stesso medicamento, quante volte viene fatturata la tassa farmacista?*
1 volta sola se vengono fornite tutte assieme, 4 volte se medico o paziente chiedono di consegnare 1 scatola per volta. Il lavoro del farmacista non cambia se in un colpo solo vende 10 pastiglie oppure 40, ma cambia se deve ripetere la fornitura in un'altra occasione.
- *La tassa farmacista è dovuta anche se si è serviti dall'assistente di farmacia?*
Sì. Il personale di farmacia lavora sotto la responsabilità e secondo le direttive del farmacista; ogni ricetta viene da lui controllata, al momento della vendita o in seguito.
- *Se si acquista un medicamento ottenibile senza ricetta medica bisogna pagare la tassa farmacista?*
No, la nuova struttura dei prezzi si applica solo ai medicinali sottoposti a ricetta medica e obbligatoriamente a carico delle casse malati. Il vecchio sistema basato su margini percentuali resta fondamentalmente in vigore per i medicinali ottenibili senza

ricetta medica nonché per i medicinali su ricetta non riconosciuti dalle casse malati o pagati tramite le complementari.

- *Se si acquista un medicinale che la cassa malati non riconosce, bisogna pagare la tassa farmacista?*

No, la nuova struttura dei prezzi si applica solo ai medicinali sottoposti a ricetta medica e obbligatoriamente a carico delle casse malati. Il vecchio sistema basato su margini percentuali resta fondamentalmente in vigore per i medicinali ottenibili senza ricetta medica nonché per i medicinali su ricetta non riconosciuti dalle casse malati o pagati tramite le complementari.

- *Se invece di mandare la fattura alla cassa malati si paga direttamente, il paziente deve pagare anche la tassa farmacista?*

Sì, il lavoro del farmacista va remunerato comunque.

- *Il prezzo di vendita di un determinato medicinale è uguale in tutte le farmacie?*

No. La Commissione federale della concorrenza negli ultimi anni è intervenuta ripetutamente nel settore farmaceutico con l'obiettivo di eliminare l'uniformità dei prezzi dei medicinali in Svizzera. Si tratta di una chiara scelta di carattere politico che ha stravolto il mercato dei medicinali, introducendo un regime di concorrenza che ancora pochi anni or sono era giudicato pericoloso e controproducente. Ogni punto di vendita è oggi libero di stabilire i suoi prezzi di vendita, seguendo le regole del mercato. Per le fatturazioni alle casse malati sono stati fissati, dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), dei prezzi massimi, cui i farmacisti devono attenersi. Ogni farmacia è libera di praticare sconti sia ai suoi clienti, sia alle casse malati. Attualmente la maggioranza delle farmacie svizzere accorda agli assicuratori uno sconto del 3.2% sulla cifra d'affari; si tratta complessivamente di circa 40 milioni all'anno. La liberalizzazione dei prezzi dei medicinali è del tutto indipendente dal nuovo sistema di remunerazione dei farmacisti.

- *Sulle confezioni dei medicinali deve figurare il prezzo di vendita?*

Sì, è obbligatorio per legge. Già da diversi mesi i fabbricanti non stampano più i prezzi di vendita sugli imballaggi, perché ogni punto di vendita è libero di praticare il prezzo che meglio crede. Tocca dunque al farmacista indicare il prezzo di vendita nel suo negozio, sia incollando un'apposita etichetta sulla confezione, sia disponendo dei cartellini sugli scaffali, sia eventualmente mettendo a disposizione della clientela un listino prezzi. Le tasse non sono comprese nei prezzi indicati.

- *Il farmacista ha l'obbligo di sostituire il preparato originale prescritto dal medico con il generico meno caro?*

No. Dal 1. gennaio 2001 ha ottenuto il diritto di farlo, a certe condizioni, ma intanto non esiste nessun obbligo. Se il farmacista fa uso di questa sua nuova competenza viene retribuito dalla cassa malati con il 40% della differenza di prezzo fra originale e generico; al massimo riceve però Fr. 21.- (20 punti tariffali). Le assicurazioni sociali sperano con questo incentivo di stimolare la vendita dei generici e - siccome costano meno - di conseguire in tal modo un importante risparmio nei costi dei medicinali. Il farmacista può procedere alla sostituzione solo se il paziente è d'accordo. Anche se i generici sono medicinali in tutto e per tutto identici al preparato originale (sono copie, cioè contengono lo stesso principio attivo, nello stesso dosaggio, ma portano un

nome di marca diverso), molti pazienti restano diffidenti nei loro confronti e non accettano di buon grado che il farmacista dispensi un prodotto "diverso" da quello che il medico ha prescritto. E' dunque necessario anche un cambiamento culturale. In caso di sostituzione, il medico prescrivente deve essere in seguito informato. Il medico ha il diritto di opporsi preventivamente a un'eventuale sostituzione apponendo una nota in tal senso sulla ricetta.

3.8.2001